

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

**Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Istanza BIO Productions.**

Oggetto: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., art. 20 - Verifica di assoggettabilità a VIA per attività di recupero di rifiuti non pericolosi, mediante messa in riserva e recupero energetico, nell'impianto di produzione calce, Bio Productions s.r.l., Carovigno

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA**

**Premesso che**

- con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 20325 del 12.5.2016 la sig.ra Rosa Saponaro, nata a Ostuni il 19.7.1976, in qualità di legale rappresentante della società Bio Productions s.r.l. con sede legale in via C. Braico 16, 72012 — Carovigno, ha trasmesso ai sensi dell'art. 20 e della lettera z.b), allegato IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la domanda di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di messa in riserva, scambio di rifiuti e recupero energetico a servizio dell'impianto di produzione calce ubicato in C.da Coltura di Sotto, Carovigno;
- in occasione della conferenza di servizi istruttoria, tenutasi in data 12.7.16, come da verbale trasmesso ai soggetti interessati con nota prot. n. 29507 del 13.7.16, ai fini dell'esame della pratica, la Provincia di Brindisi e ARPA Puglia, D.to di Brindisi hanno chiesto al proponente integrazioni progettuali e chiarimenti;
- a seguito di due proroghe (note del 14.9.16 e del 25.10.16) per la consegna della documentazione, il proponente, con PEC del 3.4.17, ha trasmesso le integrazioni ed i chiarimenti richiesti in conferenza di servizi; con tali integrazioni il proponente ha elaborato una revisione sostitutiva delle relazioni specialistiche e dello studio preliminare di impatto ambientale;
- la documentazione complessivamente presentata dalla società a corredo dell'istanza,, comprensiva delle integrazioni progettuali e delle revisioni, è la seguente:
  - domanda di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;
  - relazione generale tecnico-descrittiva del 18.3.17;
  - relazione prevenzione incendi del 21.3.16;
  - studio preliminare ambientale del 18.3.17;
  - relazione sulla gestione delle acque meteoriche del 18.3.17;
  - valutazione delle emissioni in atmosfera, febbraio 2017;
  - relazione di impatto acustico del 3.4.17;
  - nn. 9 tavole e planimetrie, del 21.3.16;
  - tavole nn. 3, 4, 5 del 18.3.17;
  - ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;
  - documentazione in materia urbanistica;
- contestualmente alla trasmissione della domanda di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, con la medesima nota il proponente ha trasmesso istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, per effettuare il recupero di rifiuti; lo svolgimento della procedura in oggetto, ai sensi del titolo III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., è propedeutico all'esame della domanda di autorizzazione;
- gli elaborati progettuali e le integrazioni successive sono state pubblicate, non appena trasmesse, sul portale *web* dell'Ente, all'indirizzo [www.provincia.brindisi.it](http://www.provincia.brindisi.it), collegamento AMBIENTE E TERRITORIOVALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE — PROGETTI IN ISTRUTTORIA; un avviso del deposito della documentazione e dell'avvio del procedimento è stato pubblicato a cura del proponente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 dell'11.8.16;
- dalla documentazione tecnica complessivamente presentata si evince che:
- le istanze di verifica di assoggettabilità a VIA e autorizzazione unica ambientale sono state trasmesse al fine di esercire l'impianto, attualmente inattivo, mediante un preventivo *revamping*;

- per effettuare il recupero di rifiuti la società è iscritta nel registro di cui all'art. 216 con nota dell'Albo dei Gestori Ambientali sezione Puglia;
- per lo stabilimento in oggetto la Regione Puglia aveva rilasciato l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. n. 203/1988, alla società MV Calce, successivamente volturata alla MV Edil, con D.D. n. 216 del 24.4.06; a partire dal 12.12.12, a seguito di contratto stipulato in pan i data press° il notaio Stefania Errico, lo stabilimento e le relative attività sono state acquisite dalla società Bio Productions s.r.l.;
- il provvedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed il provvedimento di iscrizione al Registro delle imprese che recuperano rifiuti in procedura semplificata risultano decaduti di efficacia, in quanto la società non ha presentato alcun rinnovo; lo stabilimento è ubicato in Carovigno, foglio catastale n. 41, p.11e 996 e 995; l'area 6 classificata come zona agricola B2;
- per tale area, con Deliberazione Giunta Regionale n. 967 del 29.2.1980 la Regione Puglia ha approvato una variante al piano di fabbricazione del Comune di Carovigno per la realizzazione della fornace, accogliendo la proposta della Delibera Commissariale n. 82 del 20.2.1978;
- per lo stabilimento in oggetto il Comune di Carovigno ha rilasciato la concessione edilizia n. 77 del 14.3.2001;
- lo stabilimento che insiste su un'area pari a 3.022 m<sup>2</sup> è costituito da
  - una zona di conferimento e messa in riserva dei rifiuti, costituiti dai rifiuti indicati nella tabella descritta in seguito, contenente l'indicazione delle quantità che la società ha chiesto di gestire;
  - una zona di lavorazione, ove avvengono la selezione, frantumazione, macinazione dei rifiuti da bruciare in fornace e da vendere come combustibile;
  - una fornace a tiraggio naturale, dotata di 4 focolai, di altezza complessiva pan i a 27 metri da p.c., per la produzione di calce viva a partire dal carbonato di calcio;
  - in seguito agli esiti della conferenza di servizi istruttoria, il proponente ha progettato un sistema di abbattimento delle emissioni della fornace, costituito da scrubber ad umido a doppio stadio (acido/basico), di altezza utile pari a 5 metri, preceduto da iniezione nei fumi di combustione di ammoniaca al fine di realizzare un abbattimento catalitico selettivo;
  - vasche di stoccaggio della calce prodotta;
  - apparecchiatura per cippatura dei residui di potatura e legno;
  - un'area di manovra, un'area a verde, uffici e servizi;
- la potenzialità di trattamento dei rifiuti nello stabilimento è pari a 48 tonnellate giornaliere (14.400 tonnellate annue) di rifiuti non pericolosi;
- le emissioni in atmosfera stimate dal proponente, a seguito della progettazione del sistema di abbattimento, sono indicate di seguito:

emissioni	impianti	caratteristiche	inquinanti	valori limite
E1	fornace	27 m da p.c., 132°C, 1.3 m/s	polveri totali	6 mg/Nm <sup>3</sup>
			ossidi di azoto	180 mg/Nm <sup>3</sup>
			ossidi di zolfo	75 mg/Nm <sup>3</sup>
			PCCD/F	0,1 ng/Nm <sup>3</sup>
			IPA	0,01 mg/Nm <sup>3</sup>
E2	tritratore residui lignei	4 m da p.c., T.A., 1.4 m/s	polveri	50 mg/Nm <sup>3</sup>

- la stima dei rifiuti non pericolosi da avviare ad operazioni di messa in riserva scambio di rifiuti e recupero energetico, per cui la società chiede l'iscrizione nel registro p.le delle imprese ai sensi dell'art. 216, D.Lgs. n. 152/06, è indicata nella tabella che segue:

codice CER	tipologia DM 186/2006	operazioni	quantitativi (t/a)
02 01 03	Scarti vegetali, tipologia 3 (come mezzo per produrre energia in impianti dedicati)	R1-R12-R13	2.300
02 01 07			
02 03 01			
02 03 03			
02 03 04			
02 07 01			
02 07 04			
03 01 01	rifiuti della lavorazione del legno e affini non		2.000
03 01 05	trattati, tipologia 4 come mezzo per produrre energia in impianti dedicati)		
03 03 01			
15 01 03			
17 02 01			
20 01 38			
03 01 05	rifiuti della lavorazione del legno e affini non		200
20 01 38	trattati, tipologia 6 (come mezzo per produrre energia in impianti dedicati)		
02 03 04	rifiuti della lavorazione del tabacco, tip 7 (come mezzo per produrre energia in impianti dedicati)		190
02 01 03	Scarti vegetali, tipologia 3 (come mezzo per produrre energia in impianti industriali)		500
02 01 07			
02 03 01			
02 03 03			
02 03 04			
02 07 01			
02 07 04			
03 01 01	rifiuti della lavorazione del legno e affini non	R1-R12-R13	9.000
03 01 05			
03 03 01			
15 01 03			
17 02 01			
20 01 38	rifiuti della lavorazione del legno e affini non		200
03 01 05	trattati, tipologia 6 (come mezzo per produrre energia in impianti industriali)		
20 01 38	rifiuti della lavorazione del tabacco, tipologia 7 (come mezzo per produrre energia in impianti industriali)		10
02 03 04			
TOTALE			14.490 t/a 48 t/g 300 g/anno

- l'attività rientra tra quelle insalubri elencate nel decreto del Ministero della Sanità 5.9.1994, punto 17, elenco B, parte I.

**Tenuto conto**

- degli esiti della conferenza di servizi istruttoria,, svoltasi in data 12.7.16, il cui verbale è stato trasmesso ai soggetti intervenuti con nota prot. n. 29507 del 13.7.16, in cui:
- è stato valutato il progetto presentato ed è stato chiesto al proponente, da Provincia di Brindisi e ARPA Puglia, di integrare la documentazione al fine di rendere il progetto rispondente ai requisiti delle migliori tecniche disponibili adottate dalla Commissione Europea - *Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide — Report EU 26129 EN*, in particolare il capitolo 2, *Lime Industry*; in particolare è stato chiesto al Gestore di progettare un idoneo sistema di abbattimento delle emissioni della fornace, atteso che la stessa ne è sprovvista;
- sono stati chiesti da Provincia ed ARPA ulteriori chiarimenti in merito al progetto;
- è stato fatto presente che, come stabilito dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, di cui alla D.G.R. n. 819 del 23.4.2015, il Comune di Carovigno, mediante Deliberazione del Consiglio Comunale, avrebbe dovuto esprimere il proprio parere in merito alla localizzazione dell'impianto, atteso che lo stesso è ubicato in area non industriale ed a ridosso del perimetro urbano;
- la conferenza ha deciso di aggiornare i propri lavori, per permettere al Gestore di elaborare e trasmettere quanto richiesto dagli Enti ed elencato nel verbale e nel parere ARPA, entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della nota del 13.7.16 e per permettere al Comune di Carovigno di esprimere il proprio parere in merito alla localizzazione dell'impianto secondo le indicazioni del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia;
- il proponente ha chiesto due proroghe per la consegna della documentazione, attesa la complessità degli elaborati progettuali integrativi, con note del 14.9.16 e del 25.10.16;
- degli esiti della conferenza di servizi decisoria, svoltasi in data 17.5.17, il cui verbale è stato trasmesso ai soggetti intervenuti con nota prot. n. 16529 del 22.5.17, in cui:
- la Provincia ha preso atto della volontà del proponente di installare il sistema di abbattimento idoneo secondo le *best available techniques* di settore ed ha valutato il progetto descritto negli elaborati, contenente anche una stima delle emissioni convogliate e massiche della fornace;
- si è data lettura della nota pervenuta via PEC in data 17.5.2017, acquisita al prot. dell'Ente al n. 16880 del 24.5.17, con cui il Comune di Carovigno ha espresso le proprie osservazioni e riscontrato alcune criticità, anche in merito all'ubicazione dello stabilimento, a ridosso del perimetro urbano del centro abitato. Per le motivazioni riportate nella nota il Comune ha ritenuto, nelle more dell'acquisizione del parere del Consiglio Comunale ai sensi del Piano regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali, l'intervento in oggetto meritorio di Valutazione di impatto ambientale, ai sensi del titolo III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- si è data lettura della nota del D.to di Brindisi di ARPA Puglia, prot. n. 42028 dell'11.7.2016, con cui l'Agenzia ha chiesto al proponente ulteriori chiarimenti in merito ad aspetti progettuali inevasi;
- il Presidente della Conferenza ed il rappresentante del D.to di Prevenzione ASL hanno fatto rilevare le criticità dell'attività, attesa l'ubicazione dello stabilimento, considerato inoltre come industria insalubre ai sensi del decreto del Ministero della Sanità 5.9.1994;
- per le motivazioni riportate nel verbale, nota prot. n. 16529 del 22.5.17, la conferenza di servizi ha deciso di chiudere i propri lavori ed assoggettare l'intervento in oggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, con provvedimento motivato da adottarsi entro il termine di venti giorni a decorrere dalla ricezione del verbale.

**Considerato che:**

- come riportato nel verbale della conferenza di servizi, il Comune di Carovigno ha espresso le proprie osservazioni e riscontrato alcune criticità, specificate nella nota trasmessa con PEC del 17.5.17: tali criticità riguardano l'ubicazione dello stabilimento, a ridosso del perimetro urbano del centro abitato e confinante con altri insediamenti agricolo/residenziali. Tale area inoltre dista non più di 200 metri da una zona residenziale in corso di ampliamento, interessata ad un progetto di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile e che prevede, tra l'altro, la realizzazione di una scuola per l'infanzia. Il Comune ha inoltre spe-

cificato che, in accordo al Piano regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali, spetta al Consiglio Comunale il parere vincolante in merito alla localizzazione dell'impianto e pertanto, unitamente alle altre motivazioni elencate nella nota del Comune, l'intervento in oggetto è stato ritenuto meritorio di Valutazione di impatto ambientale, ai sensi del titolo III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.,

- in assenza del parere del Consiglio Comunale il Piano di Gestione prevede un criterio *escludente* in relazione all'esercizio di impianti che recuperano rifiuti speciali e che siano ubicati in aree non industriali;
- l'esercizio dell'impianto, pur nella configurazione progettuale proposta dal Gestore, ovvero con idoneo sistema di abbattimento delle emissioni (iniezione di ammoniaca e scrubber a doppio stadio, acido/basico), potrebbe generare dei significativi impatti ambientali e delle ricadute al suolo su aree a destinazione urbanistica non industriale;
- agli impatti ambientali stimati si possono sommare gli impatti di carattere sanitario sulle popolazioni residenti, come peraltro evidenzia la classificazione dell'attività, considerata industria *insalubre*, ai sensi del decreto del Ministero della Sanità 5.9.1994; la vicinanza del perimetro urbano allo stabilimento, oltre alle previsioni di ampliamento dell'area residenziale adiacente, fatte presente dal Comune nel proprio parere di competenza, impongono una più approfondita valutazione del progetto che può essere condotta con le procedure disciplinate dagli artt. da 21 a 29 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- anche il D.to di Prevenzione ASL di Brindisi, come si evince dagli atti della conferenza di servizi, ha manifestato la propria posizione in merito all'assoggettamento del progetto alla valutazione di impatto ambientale, facendo proprie le osservazioni del parere del Comune di Carovigno;
- Il Comune ha fatto rilevare che il *lay out* impiantistico presenta delle varianti rispetto a quanto assentito con Concessione edilizia n. 77 del 14.03.2001 e pertanto ha demandato al Servizio Urbanistica dell'Amministrazione comunale il parere di competenza in merito alla legittimità dal punto di vista edilizio delle opere che costituiscono lo stabilimento;
- le motivazioni sopra riportate, le motivazioni descritte nel parere del Comune ed i chiarimenti ulteriori richiesti da ARPA Puglia, non consentono di escludere l'esame del progetto di che trattasi da una più approfondita valutazione, da espletarsi secondo le procedure descritte negli artt. da 21 a 29 del D.Lgs. n. 152/06: l'iter della valutazione di impatto ambientale prevede difatti un livello di progettazione più dettagliato, delle fasi di consultazione del pubblico e di pubblicità dell'intervento più ampie ed adeguate e delle procedure di monitoraggio dell'attività più opportune.

#### **Tutto quanto sopra premesso**

- richiamato l'art. 20, commi 5 e 6, che recitano "(comma 5) *se il progetto non ha impatti ambientali significativi o non costituisce modifica sostanziale, l'autorità competente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.* (comma 6) *Se il progetto ha possibili impatti significativi o costituisce modifica sostanziale si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28*";
- ritenuto, al fine di garantire una più approfondita valutazione del progetto, finalizzata alla tutela dell'ambiente e della salute degli operatori e della popolazione residente, di dover assoggettare progetto di che trattasi alla valutazione di impatto ambientale.

#### **Visti**

- il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. recante "*norme in materia ambientale*", in particolare le disposizioni del titolo III che disciplinano la valutazione di impatto ambientale e le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali, di cui alla D.G.R. n. 41 del 6.3.2001, da ultimo aggiornato con D.G.R. n. 2668 del 28.12.2009;
- il Documento adottato dalla Commissione Europea relativo alle migliori tecniche disponibili di settore, ovvero il *Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide — Report EU 26129 EN*, in particolare il capitolo 2, *Lime Industry*;
- la Legge n. 241 del 7.8.1990 recante "*nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di*

*accesso ai documenti amministrativi;*

- lo Statuto della Provincia di Brindisi approvato con Deliberazione Consiliare n. 37/14 del 12.7.00 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. *“Attuazione dell’art. 1 della legge n. 123/07, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;*
- il Decreto del Ministero della Sanita 5.9.1994 - *elenco delle Industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie;*
- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - *Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;*
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con il quale son° state attribuite ai Dirigenti le funzioni e le responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- Il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 134 del 23.12.2016, con il quale sono state affidate al dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio 4 Pianificazione territoriale di coordinamento per la tutela e valorizzazione dell’ambiente.

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia;

considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

#### **DISPONE**

di assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del titolo III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., l’intervento presentato dalla società Bio Productions s.r.l. con nota acquisita al prot. dell’Ente n. 20325 del 12.5.2016, per l’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi, mediante messa in riserva, scambio di rifiuti e recupero energetico per combustione, da effettuarsi press° lo stabilimento di titolarità della società, destinato alla produzione di calce in fornace, ubicato in C.da Coltura di Sotto, Carovigno, foglio catastale 41, p.11e 996 e 995, per le motivazioni riportate in premessa.

Il presente provvedimento sarà notificato alla società Bio Productions s.r.l. con sede legale in Lecce alla via C. Braico, 6 - Carovigno e sarà trasmesso, per conoscenza, ai seguenti soggetti:

- Comune di Carovigno;
- ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi;
- ASL Dipartimento di Prevenzione di Brindisi.

Ai sensi dell’art. 20 del Digs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 16 comma 11 della L.R. 11/01 e s.m.i. il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul BURP dal Servizio procedente e sarà pubblicato integralmente sul portale *web* della Provincia di Brindisi, collegamento AMBIENTE E TERRITORIO – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE – PROVVEDIMENTI DI VERIFICA.

Le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell’istruttoria e l’adozione del presente provvedimento (restando inteso che la non veridicità falsa rappresentazione o l’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell’Autorità Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva l’adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti).

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro sessanta (60) giorni, ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Pasquale Epifani